



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ORLANDI MAURO

Nella seduta del 20/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente, nel luglio del 2006 e nel maggio del 2007, stipulava due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. I prestiti venivano estinti in via anticipata nel febbraio del 2013. In via preliminare, muovendo dal *dictum* della Corte di Cassazione (sentenza 350/2013), si osserva che se “(...) *l’indicazione del TAEG sommata all’indicazione del tasso di mora evidenziasse il superamento del tasso soglia, il contratto relativo al finanziamento [dovrebbe] considerarsi nullo*”. Ne consegue, pertanto, che, risultando il costo complessivo del finanziamento relativo al contratto n. [...433] pari al 18,51% e quello relativo al contratto n. [...447] pari al 13,89%, tali tassi risultano superiori ai tassi soglia “(...) *vigenti al momento della sottoscrizione dei contratti [pari, rispettivamente, al 16,69 % e al 15,39%]*” e deve, dunque, essere dichiarata la nullità delle clausole negoziali relative ai tassi di interesse. Da tale accertamento sulla nullità delle clausole relative ai contratti *de quibus*, deriverebbe l’obbligo di restituzione delle somme versate in eccedenza (interessi + spese) rispetto alle somme nette erogate. Con riferimento al primo contratto [ n. ...433], tale somma è pari a € 9.481,24 e con riferimento al secondo contratto [n. ...447], tale somma ammonta a € 12.030,40. Va inoltre rilevato



come i costi sopportati dal ricorrente, in sede di estinzioni anticipate dei prestiti, non risultino conformi al consolidato orientamento dei Collegi ABF, nonché a quanto disposto dall'art. 125-sexies del TUB (cfr. altresì la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009) Infatti, il parametro di calcolo degli oneri, nel caso in cui non sia possibile discriminare tra oneri maturati e oneri non maturati, è quello proporzionale. Nei casi di specie *"(...) la descrizione delle spese e degli oneri applicate ai contratti di finanziamento è tutt'altro che sufficientemente chiara e dettagliata"*. Tale metodologia di calcolo si estende anche ai premi assicurativi. In senso conforme è del resto la pacifica giurisprudenza dell'ABF. Va, altresì, precisato che l'intermediario resistente ha già riconosciuto in sede di anticipata estinzione un rimborso oneri gestionali pari a € 118,25 sul primo finanziamento e pari a € 187,20 sulla seconda operazione. Le voci contrattuali includono eterogenee voci di spesa che non sono tutte riferibili ad attività prodromiche alla conclusione ed erogazione del prestito, determinando quella opacità informativa o deficit di trasparenza che induce a liquidare le somme da restituire secondo il generale criterio di proporzionalità.

Replica l'intermediario come sia sufficiente richiamare la recente Decisione del Collegio di Coordinamento n. 1875 del 2014 la quale ha giustamente evidenziato che, per verificare il rispetto del tasso soglia, non è possibile sommare gli interessi di mora a quelli contrattualmente stabiliti. Con riferimento alla domanda subordinata, la richiesta della parte attrice si appalesa infondata e contraria a qualsivoglia logica economico/giuridica *"(...) posto che, se accolta si tradurrebbe, nella sostanza, nell'accertamento che il ricorrente non deve restituire una parte del capitale finanziato"*; le somme richieste dall'intermediario in sede di estinzione *"(...) [sono] pari al capitale residuo alla data di estinzione, con abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto"*. I contratti oggetto del presente ricorso *"[sono] estremamente trasparenti[i] e chiar[i] nello specificare che le somme in linea capitale finanziate [al ricorrente] ammontano ad € 22.722,15 [ed a € 17.630,88]"*. Su tali somme sono stati calcolati gli interessi scalari [pari, rispettivamente, a € 6.197,85 e ad € 4.809,12] tenuto conto della durata [120 mesi per entrambi i prestiti] e dei tassi [5% per entrambi i prestiti]; i contratti prevedevano che, in caso di estinzione anticipata, sarebbe stato riconosciuto il solo abbuono interessi [art. 3 del contratto di finanziamento]. Tali clausole sono state espressamente accettate dalla parte ricorrente. Con riferimento infine ai premi assicurativi, si evidenzia lo *ius superveniens* portato dalla legge n. 221 del 2012 [art. 15-septies] osta a che la domanda restitutoria, per tale tipologia di commissioni, sia indirizzata a soggetto diverso dalla compagnia assicurativa. Di tale circostanza il ricorrente è stato reso edotto in data 21.02.2014. Con mail del 6.08.2014 la compagnia assicurativa ha dato conferma di aver provveduto a bonificare al cliente la somma di € 232,21 in data 1.04.2014 [con riferimento al primo contratto] e con lettera del 9.09.2014, un'altra compagnia assicurativa ha comunicato di avere effettuato un bonifico, sempre a favore del ricorrente, di € 306,98 [con riferimento al secondo contratto].

Il ricorrente chiede venga riconosciuto, in via preliminare, il diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di interessi. In via subordinata, di vedersi riconosciuto il diritto al rimborso della somma di 4.364,82, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata; nonché oltre spese legali ripartite. L'intermediario insiste per il rigetto.

## DIRITTO

La domanda relativa all'adombrata nullità per usura delle clausole d'interessi risulta in ogni caso inammissibile e infondata. Inammissibile, secondo il consolidato orientamento dei



Collegi, giacché ove il ricorrente contesti il vizio genetico di un contratto che ha stipulato con la banca resistente anteriormente al 1° gennaio 2009, il ricorso risulta irricevibile, per quanto il rapporto contrattuale possa essere stato eseguito posteriormente a tale data (Collegio di Milano, decisioni n. 944 del 2012, n. 2177 del 2011 e n. 963 del 2011; Collegio di Roma, decisione n. 3900 del 2013; Collegio di Napoli, n. 954 del 2013). Tale orientamento è stato recentemente confermato dal Collegio di coordinamento mediante la sentenza n. 72/2014.

In ogni caso, la domanda principale del ricorrente si fonda su un errore di prospettiva e non può essere accolta. Il ricorrente reputa che, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia, sia sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l'effetto giuridico dell'azzeramento di entrambi. E' però evidente che la regola di diritto è tutt'altra. Affinché possa ottenersi l'effetto per cui *"non sono dovuti interessi"*, occorre anzitutto che gli interessi siano *"promessi o comunque convenuti"* con effetto giuridicamente vincolante, mentre non rileva che siano descritti. Da ciò discende che la somma che il ricorrente propone può essere presa in considerazione solo se ad essa corrisponde una somma di obblighi di pagamento.

Va, invece, accolta la domanda di restituzione delle commissioni e dei premi *ratione temporis*. Secondo consolidato orientamento, nel caso di estinzione anticipata va restituita la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo. Debbono infatti reputarsi contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12).

L'art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (Disposizioni varie a tutela dei consumatori), prevedeva che *"le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"*.

Su questa linea, l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone che: *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*. Nello stesso senso, con Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, si dispone che in caso di estinzione anticipata del mutuo *"l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"*.

Tale disciplina attua l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ai sensi del quale *"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito"* e *"in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"*. La ratio di tale norma, a tutela del consumatore, è stata ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recentemente recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, per i contratti di credito al consumo, che sostituisce la norma comunitaria dell'87.

Quanto alla restituzione dei premi assicurativi, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ('Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'), in base al quale: *"nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito"*



da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato". Su questa linea, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 prevede che: "nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa". Sotto questa luce, priva di pregio appare la generica eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché tenuto a restituire l'indebitto, relativo ai premi non goduti, è lo stesso mutuante.

Preme, infine, di segnalare i ripetuti richiami della Banca d'Italia alla trasparenza e correttezza delle previsioni contrattuali, volti a garantire al cliente la piena consapevolezza del proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate. Appare in proposito necessario che, nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento, sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, distinguendo quelle suscettibili di maturazione nel corso del tempo.

Il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio reputa che: (a) siano suscettibili di restituzione, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, come nel caso in esame, l'intera misura di ciascuna delle voci appena indicate deve essere considerata al fine della determinazione della quota da restituire; (c) l'importo è equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui la misura complessiva di ciascuna delle voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è inoltre tenuto alla restituzione, nella medesima misura proporzionale, del premio assicurativo.

Nel nostro caso, applicando il criterio *ratione temporis*, su ciascuna delle voci sopra indicate, si ottiene il seguente specchio sinottico:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Contratto n. 433

Rate totali: 120

Rate residue: 43

	importo corrisposto	durata residua / durata totale	importo da rimborsare
Commissioni di gestione	1.683,00	35,83%	603,08
Commissioni dovute all'agente/mediatore	2.131,80	35,83%	763,90
Costi assicurativi*	1.169,74	35,83%	419,16
Rimborso oneri gestionali			-118,25
<b>importo da rimborsare</b>			<b>1.667,88</b>

Contratto n. 447

Rate totali: 120

Rate residue: 52

	importo corrisposto	durata residua / durata totale	importo da rimborsare
Commissioni intermediario finanziario	1.764,12	43,33%	764,45
Commissioni dovute all'agente/mediatore	3.759,60	43,33%	1.629,16
Costi assicurativi	1.132,06	43,33%	490,56
[Rimborso oneri gestionali]			-187,20
<b>importo da rimborsare</b>			<b>2.696,97</b>



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per un importo totale pari ad € 4.364,85 (la parte ricorrente ha richiesto la somma di € 4.364,82).

Secondo il consolidato orientamento del Collegio, non può essere accolta la domanda di rifusione delle spese legali trattandosi di materia sottratta a difesa tecnica. È assorbita ogni altra domanda o eccezione.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.364,82, al netto di quanto già eventualmente già percepito da terze parti, oltre a interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA